

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel quadro della più ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, ad oltre dieci anni dall'emanazione del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Parlamento, con l'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo a intervenire - attraverso uno o più decreti legislativi da emanarsi entro dodici mesi - sulla disciplina contenuta nel CAD al fine di promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese.

La scelta di dedicare al Codice e ai diritti di cittadinanza digitale l'articolo 1 della predetta legge è sintomatica della centralità che il Parlamento ha inteso riconoscere alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, quale strumento per la promozione del processo di radicale riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.

La volontà è quella di spostare l'attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese. Con la "carta della cittadinanza digitale" si riconoscono direttamente diritti a cittadini e imprese e si costituisce la base giuridica per implementare Italia Login, la piattaforma di accesso che, attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale e l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, permetterà ai cittadini di accedere ai servizi pubblici - e a quelli degli operatori privati che aderiranno - con un unico nome utente e un'unica *password* (prenotazioni di visite mediche, iscrizioni a scuola, pagamento dei tributi).

Ciò permetterà di superare la complessità della situazione attuale per cui ogni pubblica amministrazione o Ente pubblico che garantisce servizi *on-line* richiede proprie modalità di registrazione e di utilizzo dei servizi (si va dall'account *social* del Comune di Bologna, alla pre-registrazione del Comune di Firenze, alla semplice compilazione *on-line* di schede per i comuni di Milano e Bari, alla guida messa a punto dal Comune di Roma che spiega come entrare in possesso di un identificativo, una *password* e un *pin* consegnato in due momenti diversi attraverso una procedura *on-line* e l'invio anche postale della fotocopia del documento e del contratto sottoscritto di adesione; anche l'Inps, ad esempio, prevede l'attivazione di un *pin*, che scade ogni sei mesi, con una modalità in parte *on-line* e in parte via posta ordinaria).

L'articolo 1, inoltre, come esplicitato in alcuni dei principi e dei criteri che ne tracciano gli obiettivi e ne perimetrano l'ambito, risponde all'esigenza di accelerare - attraverso l'intervento normativo demandato al Governo - l'attuazione, a livello nazionale, dell'Agenda digitale europea, coordinando la disciplina italiana con quella di matrice comunitaria.

Il Parlamento ha, infine, delegato il Governo a razionalizzare e semplificare, anche nel linguaggio, la disciplina della materia allo scopo di renderla più elastica e al passo con i continui cambiamenti caratteristici del sistema digitale, consentendo così ai destinatari di beneficiare appieno dei vantaggi offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tal fine, il presente decreto risponde alle esigenze più urgenti tra quelle individuate dal Parlamento attraverso i seguenti principali interventi:

- ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione del Codice mediante il riferimento, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche alle società nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- ampliamento del novero dei diritti di cittadinanza digitale; innanzitutto, diritto per ogni cittadino al domicilio digitale, a cui si accede anche con *pin* unico in collegamento con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

- introduzione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico;
- introduzione del principio "innanzitutto digitale" (c.d. "*digital first*"), anche in relazione al procedimento amministrativo;
- rafforzamento del quadro sanzionatorio alle amministrazioni e delle azioni a disposizione degli interessati per l'ipotesi di violazione dei diritti di cittadinanza digitale;
- introduzione dell'obbligo per le amministrazioni di rendere disponibili agli utenti, presso i propri uffici, idonee risorse di connettività ad *Internet* in modalità *wi-fi*. Quando un ufficio pubblico non utilizza la banda sarà obbligato a renderla disponibile ai cittadini attraverso il *wi-fi*. (es: un Comune ha un abbonamento *flat* e negli orari di chiusura degli uffici, quando la banda non è utilizzata, consente ai cittadini la fruizione di *Internet*);
- riordino e razionalizzazione della *governance* del digitale;
- coordinamento della disciplina nazionale in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea e, in particolare, con le nuove disposizioni dettate dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (*electronic IDentification Authentication and Signature – eIDAS*) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE in modo di garantire ad un tempo maggior validità ed efficacia ai documenti informatici anche privi di firma elettronica e di rafforzare l'efficacia delle firme elettroniche diverse da quella digitale;
- razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di trasmissione di dati e documenti informatici tra le amministrazioni e tra queste ultime e i privati;
- eliminazione dell'obbligo di conservare un documento informatico se questo è già in possesso della PA o dei gestori dei servizi pubblici (es: le bollette elettriche o del gas).
- rafforzamento del principio dell'*open data by default* e coordinamento della disciplina vigente in materia di dati aperti con quella di matrice europea relativa all'accesso alle informazioni pubbliche;
- riorganizzazione e razionalizzazione - anche al fine di garantirne il coordinamento con la disciplina europea - delle disposizioni in materia di identità digitale;
- istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici;
- semplificazione e razionalizzazione della disciplina del Sistema pubblico di connettività;
- abrogazione di una serie di disposizioni del Codice vigente al fine di semplificare la disciplina della materia anche attraverso interventi di delegificazione e di attuare il principio di neutralità tecnologica della disciplina medesima. Il CAD viene alleggerito di alcune norme ormai superate; le stesse materie saranno disciplinate da norme tecniche più facili da adottare e da adattare all'evoluzione tecnologica.

Il presente decreto si compone di 65 articoli il cui contenuto viene di seguito descritto.

Articolo 1

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale, aggiungendo alcune voci - tra le quali si segnalano: Agid, domicilio digitale, identità digitale - e abrogandone altre. Il fine è di coordinare il testo del CAD con il Regolamento UE 23 luglio 2014, n.

910 (Regolamento eIDAS), che entrerà in vigore il 1° luglio 2016 e alle cui definizioni, non riportate nel presente articolo, si rinvia.

All'articolo 1 del CAD viene, inoltre, aggiunto il comma 1-*ter* che prevede nei casi in cui la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata anche l'utilizzo di altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

Articolo 2

L'articolo 2 fissa l'ambito di applicazione del CAD estendendolo anche alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le disposizioni del CAD si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali; non si applicano, invece, limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al processo civile e penale in quanto compatibili e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico.

Articolo 3

Viene riformulato l'articolo 3 del CAD, rafforzando la tutela del diritto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Ai fini della partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, la nuova formulazione, riconosce, da un lato, il diritto all'uso delle tecnologie a "chiunque", ovvero – rispetto alla disposizione vigente – anche a soggetti di diritto diversi da cittadini e imprese e, dall'altro, chiarisce gli obblighi che gravano sui soggetti destinatari delle disposizioni, per rendere effettivo l'esercizio del suddetto diritto.

Tali obblighi si sostanziano nell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti e al raggiungimento degli scopi e delle finalità di ogni procedimento e, inoltre, in quello di consentire a tutti gli interessati di verificare - anche da remoto e attraverso le medesime tecnologie - i tempi di risposta previsti ed effettivi per ogni specifico procedimento amministrativo e il relativo stato di avanzamento, nonché di individuare l'ufficio e il responsabile del procedimento.

Viene, poi, riordinata e razionalizzata la vigente disciplina in materia di identità digitale, elevando la disponibilità di una identità digitale assegnata nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID) al rango di diritto di cittadinanza digitale. Viene, a tal fine, riconosciuto a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale (alle condizioni di cui all'articolo 3-*bis* del Cad, come modificato dal presente decreto).

Articolo 4

L'articolo 4 modifica l'articolo 3-*bis* del CAD, riordinando e ampliando la vigente disciplina in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, favorendone l'elezione ai fini dell'interazione con le amministrazioni.

L'articolo 3-*bis*, come modificato, prevede che, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare al comune di residenza un proprio domicilio digitale. Tale domicilio costituisce mezzo esclusivo di comunicazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione e società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.).

Nel pieno rispetto dei principi di delega, viene stabilito che verrà messo a disposizione agli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente, qualora non abbiano ancora provveduto ad indicarne uno, un domicilio digitale. Ciò avverrà con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con lo stesso decreto sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini.

Viene, inoltre, prevista la possibilità di eleggere un domicilio speciale diverso da quello inserito nell'Anagrafe purché quest'ultimo consenta la prova della ricezione di una comunicazione o del tempo di ricezione.

Tali previsioni valgono a consentire - in tempi coerenti con gli obiettivi di cui all'Agenda digitale europea - il completamento del necessario *switch off* analogico-digitale nel sistema delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

È, infatti, evidente che in assenza della disponibilità, da parte della totalità degli utenti dei servizi pubblici, di un indirizzo di domicilio digitale, le amministrazioni sarebbero costrette a continuare ad utilizzare gli strumenti tradizionali per tutte le comunicazioni aventi valore legale.

Il completamento di tale *switch off* e le attività ad esso strumentali è coerente con l'attuazione del principio del *digital first*.

La trasmissione di atti e documenti aventi valore legale ha dei costi per le amministrazioni e per i cittadini. Lo scopo, quindi, è di "obbligare" la PA a produrre (obbligo già previsto dal comma 4-*bis*) e trasmettere (obbligo introdotto con la modifica) solo documenti digitali.

L'invio di un documento digitale avverrà in due modi: direttamente nei confronti di chi avrà eletto un domicilio digitale oppure indirettamente nei confronti di chi non avrà il suddetto domicilio. In quest'ultimo caso lo Stato metterà a disposizione una "casella di posta virtuale" che verrà utilizzata dalle PPAA per inviare le comunicazioni ai destinatari. Trattandosi di "casella di posta virtuale", l'erogatore del servizio stamperà, poi, il documento trasmesso in digitale e lo consegnerà al destinatario. Ciò consentirà a tutte le PPAA di produrre e trasmettere in digitale

Articolo 5

Viene modificato l'articolo 5 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, siano tenuti ad accettare pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, ivi incluso l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico. Inoltre, l'Agid metterà a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Con il provvedimento di cui all'articolo 71 del CAD, sentita la Banca d'Italia, si procederà alla determinazione delle modalità di attuazione dei pagamenti elettronici, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento.

Articolo 6

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del CAD prevedendo un rinvio all'articolo 3-*bis* dello stesso Codice, al fine di coordinare la disciplina delle comunicazioni attraverso posta elettronica certificata con quella del domicilio digitale delle persone fisiche in modo da evitarne la sovrapposizione.

Articolo 7

L'articolo 7 modifica l'articolo 6-*bis* del CAD. Viene aggiunto il comma 2-*bis* che prevede che l'INI-PEC acquisisca dagli ordini e dai colleghi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale; ciò costituisce una misura di semplificazione in quanto evita che il gestore dell'identità digitale si debba rivolgere a ciascun gestore di identità digitale qualificata per avere le medesime informazioni. L'Indice nazionale costituisce mezzo esclusivo di comunicazione con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

Inoltre, al fine di assicurare la pubblicità degli indirizzi di posta elettronica delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, aggiunge l'articolo 6-*ter* (già art. 57-*bis*) che istituisce il pubblico elenco denominato "indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", la cui realizzazione e gestione sono affidate all'Agid. In tale elenco saranno indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati.

La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.

Articolo 8

L'articolo 8, al fine di dare effettività ai principi di cittadinanza digitale, sostituisce l'articolo 7 del CAD stabilendo che i soggetti destinatari degli obblighi in esso previsti rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto degli *standard* e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività (fissati con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD), stabilendo altresì che gli utenti possono ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi ovvero di erogazione di servizi *on-line* con *standard* inferiori a quelli previsti dalla legge, all'azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ovvero alla cosiddetta "*class action*". In ogni caso, per i servizi in rete, ogni amministrazione dovrà consentire agli utenti di esprimere la loro soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso e dovrà pubblicare, sul proprio sito, i dati risultanti.

Articolo 9

L'articolo 9 modifica l'articolo 8 del CAD, ponendo a carico dello Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini e introduce nel Codice un nuovo articolo 8-*bis*, ponendo a carico delle singole amministrazioni - ad invarianza di spesa - l'obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad *Internet* in modalità *wifi*. Viene, inoltre, prevista anche la possibilità per gli utenti di usufruire della banda non utilizzata dagli uffici attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID.

Articolo 10

L'articolo 10 modifica l'articolo 9 del CAD stabilendo che le amministrazioni, le società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, favoriscano ogni forma di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, sia individuali che collettivi, nonché per migliorare la qualità dei propri atti regolatori.

Articolo 11

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del CAD prevedendo che le amministrazioni pubbliche utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale, in conformità a quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, prevede che i medesimi soggetti utilizzino, anche nei rapporti interni, in quelli con altre amministrazioni e con i privati, le predette tecnologie anche al fine di garantire la consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio.

Articolo 12

L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del CAD prevedendo che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano anche volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale.

Articolo 13

L'articolo 13 modifica l'articolo 14 del CAD prevedendo che, nell'ambito dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali, l'Agid assicuri il coordinamento informatico dei dati delle predette amministrazioni con la finalità di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo, altresì, l'adozione di infrastrutture e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati.

Viene inoltre aggiunto un ulteriore articolo 14-*bis* in cui viene affidata all'Agid la promozione dell'innovazione digitale nel Paese e l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa inoltre collabora con le istituzioni dell'Unione europea svolgendo i compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.

Vengono, inoltre, affidate all'Agid le funzioni di: emanazione di regole di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di cui al CAD; programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; monitoraggio delle attività svolte dalle amministrazioni in relazione alla loro coerenza con il Piano triennale e verifica dei risultati; predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione; promozione della cultura digitale e della ricerca; rilascio di pareri obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti, accordi quadro e convenzioni stipulati da singole amministrazioni concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica; rilascio di pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli elementi essenziali (oggetto della fornitura o del servizio, valore economico del contratto, tipologia di procedura che si intende adottare, criterio di aggiudicazione e

relativa ponderazione, principali clausole che caratterizzano le prestazioni contrattuali) delle procedure di gara bandite da Consip e dai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti di carattere strategico nel piano triennale. Tali pareri sono resi tenendo conto dei principi di efficacia, economicità, ottimizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni e favorendo l'adozione di infrastrutture condivise e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e il miglioramento dei servizi erogati, nonché in coerenza con i principi, i criteri e le indicazioni contenuti nei piani triennali approvati. Copia dei pareri tecnici attinenti a questioni di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione è trasmessa dall'Agid a detta Autorità; vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi di quanto disposto dal Regolamento eIDAS; ogni altra funzione attribuitale da specifiche disposizioni di legge e dallo Statuto, sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i maggiori oneri da sostenersi per la sua esecuzione.

Articolo 14

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

Articolo 15

L'articolo 15 del decreto riformula l'articolo 17 del Codice prevedendo che le pubbliche amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

Vengono, inoltre, affidati al responsabile dell'ufficio - dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali e direttamente sottoposto all'organo di vertice politico - funzioni di difensore civico digitale. I cittadini e le imprese possono inviare al responsabile segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice. Il difensore invita l'ufficio responsabile a porre rimedio alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. È previsto, inoltre, che il citato difensore segnali le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Per favorire una piena consapevole e maggiore trasparenza, Agid pubblica sul proprio sito una guida al cittadino di riepilogo dei diritti digitali.

Articolo 16

L'articolo 16 modifica l'articolo 18 del CAD prevedendo l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una conferenza permanente per l'innovazione tecnologica cui è affidato il compito di supportare il Presidente del Consiglio nell'elaborazione delle linee strategiche di indirizzo in materia di innovazione e digitalizzazione. La Conferenza opera anche attraverso la consultazione di rappresentanti di ministeri ed enti pubblici e dei portatori di interessi.

Articolo 17

L'articolo 17 riformula parzialmente l'articolo 20 del CAD in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici.

Viene soppresso il comma 1, ormai superfluo a seguito della disciplina della firma elettronica contenuta nel regolamento eIDAS e nell'articolo 21 del CAD, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto.

Viene, inoltre, sostituito il comma 1-*bis* in cui si prevede che l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

Articolo 18

L'articolo 18 modifica l'articolo 21 del CAD in materia di documento informatico sottoscritto con firma elettronica, riconoscendo che il documento informatico sottoscritto con qualsiasi tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'articolo 2702 c.c., fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

A tal riguardo, si prevede che salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12 del Codice civile redatte su documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale. Gli atti di cui al numero 13 del medesimo articolo 1350 del Codice civile, redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale.

E' prevista la salvaguardia delle disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica in materia di processo telematico.

Articolo 19

L'articolo 19 modifica l'articolo 22 del CAD in materia di copie informatiche di documenti analogici prevedendo, al comma 3, che la copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. La modifica tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due.

L'articolo, inoltre, abroga il comma 6 del citato articolo 22, che prevedeva che, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui al comma 5 dell'articolo 22 del CAD) che individua i documenti analogici originali unici, permanesse l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale dovesse essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente e allegata al documento informatico.

Articolo 20

L'articolo 20 aggiunge il comma 2-*bis* all'articolo 23 del CAD che riprende quanto già disposto dal vigente articolo 23-*ter*, comma 5, che viene conseguentemente abrogato. In esso si prevede che sulle copie analogiche di documenti informatici possa essere apposto a stampa un contrassegno (sulla base delle regole tecniche di cui all'art. 71 CAD) tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico.

Articolo 21

L'articolo 21 modifica l'articolo 23-*bis* del CAD prevedendo, al comma 2, che la copia e gli estratti informatici sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia. Ciò tende a garantire la sussistenza anche di altri metodi che garantiscano la conformità del documento informatico rispetto a quello analogico basati sulla certificazione di processo del raffronto tra i due. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Articolo 22

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-*ter* del CAD prevedendo, come prima cosa, la sostituzione del comma 4. Viene precisato il procedimento per l'adozione delle regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni; le stesse saranno definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Viene, poi, abrogato il comma 2 del citato articolo 23-*ter* del CAD che prevedeva che i documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata avessero l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile. Inoltre, viene abrogato il comma 5 dello stesso articolo 23-*ter* in quanto la disposizione in esso contenuta è stata spostata, per coordinamento di testo, nell'articolo 23 del predetto Codice.

Articolo 23

L'articolo 23 modifica l'articolo 24 del CAD introducendo i commi 4-*bis* e 4-*ter*, di contenuto identico ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 che si è ritenuto opportuno collocare in questa sede per coordinare sistematicamente il testo. Esso prevede, in particolare, che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

Quanto sopra stabilito vale anche nei casi in cui la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorrono una serie di condizioni.

Articolo 24

L'articolo 24 modifica l'articolo 25 del CAD coordinando sistematicamente il testo.

Articolo 25

L'articolo 25 modifica l'articolo 27 del CAD fissando i requisiti che devono possedere i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale di cui all'articolo 64 e conservatori di cui all'articolo 44-*bis*. Si prevede che tali soggetti debbano

conformarsi alle previsioni dell'articolo 24 del Regolamento eIDAS. Essi, inoltre, devono possedere i requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

Articolo 26

L'articolo 26 modifica l'articolo 28 del CAD.

Viene abrogato il comma 1 nel quale venivano indicate le informazioni che i certificati qualificati (ora rinominati dal successivo comma 3 "certificati di firma elettronica qualificata") dovevano contenere, dovendosi ora fare riferimento a quelle indicate dal Regolamento eIDAS (art. 28 e Allegato I).

Viene, inoltre, sostituito il comma 2, prevedendo che nel certificato di firma elettronica qualificata sia inserito il codice fiscale o, per i residenti all'estero, un analogo codice identificativo.

Articolo 27

L'articolo 26 modifica l'articolo 29 del CAD prevedendo che i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestore di posta elettronica certificata e di gestore dell'identità digitale, nonché i conservatori presentano all'Agid domanda di qualificazione o accreditamento, allegando alla stessa una relazione di valutazione della conformità rilasciata da un organismo accreditato dal soggetto designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (attualmente ACCREDIA).

Articolo 28

L'articolo 28 modifica l'articolo 30 del CAD estendendo la disciplina della responsabilità dei certificatori (figura ormai superata con l'entrata in vigore del Regolamento eIDAS) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori. In particolare, viene previsto a carico degli stessi soggetti l'obbligo del risarcimento per danno cagionato ad altri nello svolgimento della loro attività, a meno che non provino di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La volontà è quella di rafforzare la responsabilità degli operatori in ragione della delicatezza delle attività svolte.

Articolo 29

L'articolo 29 modifica l'articolo 32 del CAD fissando gli obblighi a carico del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata, figura che sostituisce quella del certificatore, ormai non più rispondente a quanto previsto dal Regolamento eIDAS.

Articolo 30

L'articolo 30 modifica l'articolo 32-*bis* del CAD prevedendo che l'Agid possa irrogare (tramite il Direttore Generale) ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e, limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici, ai conservatori di cui all'articolo 44-*bis*, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e del CAD, sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza (per importi da un minimo di euro 2.000,00 a un massimo di euro 20.000,00). Nei casi di particolare gravità l'Agid può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati. Il procedimento sanzionatorio verrà garantito attraverso il rispetto della disciplina della legge di depenalizzazione (legge n. 689 del 1981).

Viene inoltre inserito un ulteriore comma, *1-bis*, in cui si prevede che l'Agid, prima di irrogare la sanzione amministrativa, diffidi i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS e dal CAD.

Articolo 31

L'articolo 31 modifica l'articolo 34 del CAD recando norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel Regolamento eIDAS.

Articolo 32

L'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 35 del CAD in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata.

Viene aggiunto un ulteriore comma, *1-bis*, in base al quale i dispositivi per la creazione di una firma elettronica qualificata devono soddisfare i requisiti di cui all'Allegato II del Regolamento eIDAS.

Al comma 5 vengono apportate modifiche di natura sistematica.

Infine, viene sostituito il comma 6 che prevede che la conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma qualificata, prescritti dalla direttiva eIDAS, sia riconosciuta se accertata da un organismo designato da un altro Stato membro e notificato secondo la procedura prevista dalla direttiva stessa. Inoltre, la valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agid.

Articolo 33

L'articolo 33 modifica l'articolo 37 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Nello specifico, in conformità al Regolamento eIDAS, viene sostituita la figura del "certificatore qualificato" con quella del "prestatore di servizi fiduciari qualificato".

Articolo 34

L'articolo 34 modifica l'articolo 40 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71. Vengono abrogati i commi 3 e 4 che prevedono l'adozione di un Regolamento per individuare le categorie di documenti che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore storico e artistico, in quanto, sin dall'introduzione di tale disposizione (2006), ad oggi non risulta essere stato ancora emanato alcun Regolamento.

Articolo 35

L'articolo 35 modifica l'articolo 40-*bis* del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 36

L'articolo 36 modifica l'articolo 41 del CAD prevedendo che le pubbliche amministrazioni gestiscano i provvedimenti amministrativi in via informatica e, a tal fine, forniscano gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

Articolo 37

L'articolo 37 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 43 eliminando l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione.

Articolo 38

L'articolo 38 modifica l'articolo 44 del CAD in materia di requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici. A tal riguardo, si prevede che il sistema di gestione informatica dei documenti della pubblica amministrazione debba assicurare, tra le altre, la sicurezza e l'integrità del sistema, la sua corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita, la raccolta di informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati e l'accesso, in condizioni di sicurezza, alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

Tale sistema è gestito da un responsabile che opera d'intesa con il dirigente dell'ufficio competente, il responsabile del trattamento dei dati personali e il responsabile del sistema della conservazione dei documenti informatici, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza. Almeno una volta all'anno il responsabile della gestione dei documenti informatici provvede a trasmettere al sistema di conservazione i fascicoli e le serie documentarie anche relative a procedimenti conclusi.

Articolo 39

L'articolo 39 modifica l'articolo 44-*bis* del CAD prevedendo che i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione chiedano l'accreditamento presso l'Agid secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. Si continua ad utilizzare la dizione "conservatori accreditati" in quanto non prevista nel Regolamento eIDAS.

Articolo 40

L'articolo 40 modifica l'articolo 48 del CAD specificando che altre soluzioni tecnologiche utilizzabili siano individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

Articolo 41

L'articolo 41 aggiunge il comma 3-*bis* (già articolo 58, comma 1) all'articolo 50 del CAD prevedendo che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifichi la titolarità del dato.

Articolo 42

L'articolo 42 modifica l'articolo 51 del CAD sostituendo il comma 1-*bis*. In particolare, viene previsto che l'Agid attui il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il Piano Nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica. Ciò al fine, tra le altre, di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici.

Viene prevista, inoltre, l'abrogazione del comma 2-*bis* al fine di coordinare sistematicamente il testo.

Articolo 43

L'articolo 43 abroga i comma 1, 8 e 9 dell'articolo 52 del CAD in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni. Ciò al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea.

Articolo 44

L'articolo 44 modifica l'articolo 53 del CAD in materia di requisiti dei siti *Internet* delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. Viene previsto, in particolare, che le PPAA pubblichino anche il catalogo dei dati e dei metadati definitivi, nonché delle relative banche dati in loro possesso e dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

Viene, inoltre, previsto che con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD siano adottate le linee guida per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.

Articolo 45

L'articolo 45 modifica l'articolo 54 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 46

L'articolo 46 modifica l'articolo 56 del CAD stabilendo il principio secondo il quale i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze *on-line* sono pubblicati sul sito istituzionale delle autorità emananti. Alla pubblicazione si procede nel rispetto dei termini e modalità dettate del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti.

Articolo 47

L'articolo 47 modifica l'articolo 59 del CAD in materia di dati territoriali. In particolare, viene stabilito che il Repertorio nazionale dei dati territoriali (le cui regole tecniche saranno adottate con decreto su proposta delle amministrazioni competenti), sia l'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, e relativi servizi, e il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE).

Contestualmente, viene abrogata la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni, che aveva il compito di definire le regole tecniche per la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la fruibilità e lo scambio degli stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali.

Sono, inoltre, abrogati i commi 6 e 7-*bis* al fine di coordinare normativamente e sistematicamente il testo.

Articolo 48

L'articolo 48 modifica l'articolo 60 del CAD, prevedendo che la realizzazione di basi dati di interesse nazionale (rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici) e le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, secondo le regole tecniche di cui

all'articolo 71 dello stesso Codice. Si prevede, inoltre, che tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità. È previsto che l'Agid pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo

Articolo 49

L'articolo 49 modifica l'articolo 61 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

Articolo 50

L'articolo 50 modifica l'articolo 62 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, al comma 6, lettera *a*), viene sostituito il riferimento all'articolo 58 con quello all'articolo 50 che ora regola interamente la materia della disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 51

L'articolo 51 modifica l'articolo 63 del CAD, in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete.

In particolare viene esteso l'ambito soggettivo delle disposizioni facendo riferimento, non più alle pubbliche amministrazioni centrali, ma alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonché alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Vengono, infine, abrogati i commi *3-bis*, *3-ter*, *3-quater* e *3-quinquies* al fine di coordinare il testo del decreto dal punto di vista normativo e sistematico.

Articolo 52

L'articolo 52 modifica l'articolo 64 del CAD dettando una disciplina organica del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

Si tratta di un intervento che mira a coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *on-line*, garantendo la coerenza con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal già citato Regolamento eIDAS.

Inoltre, con l'articolo *64-bis*, che viene aggiunto al CAD, viene istituito il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del Codice, prevedendo che questi ultimi debbano rendere fruibili tutti i propri servizi in rete attraverso tale punto unico di accesso telematico, in conformità alle modalità tecnico-operative che dovranno essere individuate dall'Agid. Infine, con l'articolo 64, comma *2-septies*, si prevede che un atto giuridico può essere posto in essere da un soggetto identificato mediante SPID, nell'ambito di un sistema informatico avente i requisiti fissati nelle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 attraverso processi idonei a garantire, in maniera manifesta e inequivoca, l'acquisizione della sua volontà.

Articolo 53

L'articolo 53 modifica l'articolo 65 del CAD in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, recando norme di coordinamento normativo e sistematico.

In particolare, viene previsto che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici siano valide anche laddove l'autore sia identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), ovvero siano sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità.

Articolo 54

L'articolo 54 modifica l'articolo 66 del CAD in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. Tali documenti saranno rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del Codice.

Articolo 55

L'articolo 55 modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni, recando norme di coordinamento normativo e sistematico. In particolare, si sopprime la possibilità che i soggetti interessati chiedano all'Agid di esprimere il parere circa la modalità di svolgimento della valutazione comparativa delle soluzioni, essendo quest'ultima effettuata secondo modalità e criteri definiti dalla stessa Agid.

Articolo 56

L'articolo 56 modifica l'articolo 70 del CAD in materia di banca dati dei programmi informatici riutilizzabili. In particolare, si prevede che l'Agid definisca i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli, nonché le modalità di inserimento nell'apposita banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

Articolo 57

L'articolo 57 modifica il comma 1 dell'articolo 71 del CAD al fine di rendere semplificate e funzionali le modalità di adozione delle regole tecniche. Viene previsto, in particolare, che le stesse siano adottate con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, su proposta dell'Agid, di concerto con il Ministro della giustizia e con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza.

Articolo 58

L'articolo 58 modifica l'articolo 73 del CAD, semplificando e razionalizzando in termini significativi la vigente disciplina sul Sistema Pubblico di connettività. La nuova struttura e formulazione delle disposizioni disegna tale sistema come l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che assicura l'interoperabilità tra i sistemi informativi delle pubbliche

amministrazioni, permettendo il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e tra queste e i sistemi dell'Unione europea. Viene, inoltre, prevista una generale apertura – previa istanza all'Agid – di tale sistema ai gestori di servizi pubblici e ai privati.

Il Sistema Pubblico di connettività (costituito da un insieme di elementi che comprendono infrastrutture, architetture e interfacce tecnologiche; linee guida e regole per la cooperazione e l'interoperabilità; catalogo di servizi e applicazioni) garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascun soggetto aderente.

A norma dell'articolo 71 del CAD saranno dettate le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività, al fine di assicurarne l'aggiornamento, l'aderenza alle linee guida europee in materia di interoperabilità, l'adeguatezza rispetto alle esigenze delle pubbliche amministrazioni e dei suoi utenti e la più efficace e semplice adozione da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati.

Articolo 59

L'articolo 59 modifica l'articolo 75 del CAD in materia di partecipazione al Sistema pubblico di connettività. L'intervento risponde ai principi e criteri individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge delega e vanno, come anticipato, nel senso indicato dal Parlamento di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al SPC da parte dei privati garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi.

È previsto, inoltre, che l'Agid renda disponibile ogni altra informazione necessaria a garantire l'interoperabilità del SPC.

Articolo 60

L'articolo 60 modifica l'articolo 76 del CAD recando norme di coordinamento sistematico, al fine di raccordare l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in materia di scambio di documenti informatici nell'ambito dell'SPC al presente Codice. Viene, inoltre, aggiunto l'articolo 76-*bis* che prevede che i costi relativi alle infrastrutture nazionali dell'SPC siano a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati e proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura; una quota di tali costi sarà a carico delle pubbliche amministrazioni, relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione saranno determinati periodicamente da Agid e sottoposti ad approvazione da parte del Comitato di indirizzo.

Articolo 61

L'articolo 61 rinvia la definizione della rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale, della violazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate al decreto legislativo che sarà adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Articolo 62

L'articolo 62 detta disposizioni di coordinamento prevedendo che con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione saranno aggiornate e coordinate le regole tecniche previste dal CAD.

Viene modificato l'articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di utilizzare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identità e alla prevenzione del furto di identità nei casi previsti dalla Legge e dai Regolamenti anche in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.

Viene, inoltre, previsto che i certificatori qualificati, i gestori dell'identità digitale che partecipano al Sistema pubblico dell'identità digitale (SPID), e i prestatori di servizi fiduciari qualificati partecipino al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identità, di cui al predetto articolo 30-*ter* del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Viene modificato l'articolo 28, comma 3, lettera *c*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al fine di consentire che gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela (da parte dei soggetti indicati dalla predetta legge) si considerano comunque assolti anche nel caso in cui i soggetti siano dotati di identità digitale di livello massimo di sicurezza nell'ambito del Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (SPID).

Viene, infine, modificato l'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo che la Sogei realizzi uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 63

L'articolo 63 detta disposizioni transitorie prevedendo che:

- a) gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell'INI-PEC costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a controllo pubblico (come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'art. 18 della legge n. 124 del 2015 e inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT), a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.

Entro lo stesso termine (a partire dalla completa attuazione dell'ANPR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017), agli iscritti all'ANPR che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Tale decreto sarà adottato entro 31 dicembre 2017;

- b) alla completa attuazione dell'ANPR, il Ministero dell'interno, inserisce d'ufficio i domicili digitali dei professionisti presenti nel Registro Ini-PEC che non abbiano ancora provveduto a indicarne uno, nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, fermo restando il diritto del professionista di modificare, in ogni momento, tale indicazione;
- c) le pubbliche amministrazioni, le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico e i gestori di pubblici servizi (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario) identifichino chiunque ne faccia richiesta attraverso l'identità digitale

assegnatagli ai sensi dell'articolo 3-ter del CAD decorsi ventiquattro mesi dall'accreditamento del primo gestore;

- d) l'Agid fissi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i limiti e le modalità di applicazione dell'articolo 8-bis, comma 2, del CAD, in materia disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico;
- e) i certificati qualificati rilasciati, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a persone fisiche a norma della direttiva 1999/93/CE, siano considerati certificati qualificati di firma elettronica a norma del predetto regolamento fino alla loro scadenza;
- f) il prestatore di servizi che ha presentato la relazione di conformità, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento eIDAS, sia considerato prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del predetto regolamento e dell'articolo 29 del CAD, come modificato dal presente decreto, fino al completamento della valutazione della relazione da parte dell'Agid;
- g) entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agid adegui il proprio Statuto alle modifiche introdotte dall'articolo 14-bis del CAD, come aggiunto dal presente decreto.

Articolo 64

L'articolo 64 contiene, al comma 1, l'elenco degli articoli del CAD abrogati (dalla data di entrata in vigore del presente decreto) in quanto superati.

Le abrogazioni disposte seguono, essenzialmente, due linee direttrici: quella di semplificare, razionalizzare e coordinare la disciplina della materia e quella di delegificare, rinviando alle regole tecniche la disciplina dei profili tecnico-operativi.

Vengono inoltre abrogate le disposizioni ormai superate del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e mediante l'abrogazione dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, viene disposta la soppressione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito, al fine di semplificare la *governance* dell'agenda digitale. Infine, vengono abrogate disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 135. Si fa riferimento ad alcune disposizioni dell'articolo 20 del decreto-legge sopracitato, riguardanti le funzioni di Agid, perché contenute e ampliate dall'articolo 14-bis del codice. In particolare, viene abrogata la previsione del Comitato tecnico delle comunità intelligenti (PNCI), per meglio coordinare la normativa vigente con le disposizioni previste dal citato articolo 14-bis.

Articolo 65

L'articolo 65 stabilisce che il decreto di cui alla presente relazione entri in vigore il 1° luglio 2016.